

Prova dichiarativa e prova scientifica: dalla marginalità della prima ad una nuova prova “regina”

Con M. Eidegger, possiamo affermare che una lingua non si parla ma si abita.

Tra “*probare*” ed “*experiri*” vi è la differenza che passa tra prova processuale ex art.187 c.p.p. e la c.d. “prova” scientifica.

Galileo e Bacone non avevano intenzione di “*probare*” bensì di “*experiri*”.¹

Carl Schmitt notava che il Leviatano² sarebbe diventato sempre più un sauro meccanico e avrebbe richiesto “tecnici” a governarlo e che al “*quis iudicabit ?*” si sarebbe sostituito il “*quis interpretabitur ?*”.

Le due sentenze in esame paiono seguire questi differenti paradigmi: la sentenza n°7/2009 della Corte d’Assise di Perugia il “*quis iudicabit ?*”³, mentre la sentenza n°4/2011 della Corte d’Assise d’Appello il “*quis interpretabitur ?*”⁴

La Corte d’Assise è ben consapevole dell’incertezza della “prova” tecnico-scientifica, quando nega di disporre una relativa perizia ex art. 507c.p.p. “... ci si sarebbe trovati dinnanzi ad un’ulteriore interpretazione ... e il problema dell’interpretazione più congrua sarebbe rimasto Ma che non ci fosse la necessità di

¹ Galileo Galilei, “...sensitive esperienze, dimostrazioni necessarie... conclusioni naturali... sicura e dimostrata scienza... esperienze sensitive conosciute... molte esperienze sensitive, molte dimostrazioni necessarie...” *Lettera a Madama Cristina di Lorena Granduchessa di Toscana* (1615), I Classici del Pensiero italiano, Biblioteca Treccani, 2006.

Francesco Bacone “tra le istanze prerogative metteremo al quattordicesimo posto le istanze cruciali (*experimentum crucis*) con il termine preso in prestito alle croci che si mettono ai bivi delle strade ad indicare la biforcazione. Siamo soliti chiamare anche istanze decisive e giudiziali, e in qualche caso, istanze dell’oracolo e del mandato.”p.717 cap. XXXVI, *Instauratio Magna, Novum Organum, Pars Construens*, Bacone, Classici della Filosofia, collezione diretta da Nicola Abbagnano Classici Vtet, Scritti filosofici a cura Paolo Rossi.

² Carl Schmitt, *Sul Leviatano*, pag. 162 Cap.III, Il compimento della Riforma, Osservazioni e cenni su alcune nuove interpretazioni del Leviatano, Il Mulino Saggi, 2011.

³ pag. 8 n°7/2009 Sent. Corte Assise.

⁴ pag. 69-73 n°4/2011 C. A. A. Sent.

richiedere ... ulteriori valutazioni acquisizioni deriva da quanto nel corso del processo è stato evidenziato ed emerso.”⁵. Un taglio netto che si spiega, però, con l’aleatorietà a dir poco sconcertante delle perizie: è incerta l’ora della morte⁶, è incerta la dinamica⁷,

è incerto se sia stato uno solo ad uccidere o più⁸, è persino incerto se sia avvenuta violenza sessuale⁹ o meno (come osservava la Dott. essa Aprile); per non parlare del “vero” o “presunto” D.N.A. trovato sui reperti n°165 e n°36¹⁰.

Il Professor Gianaristide Norelli afferma l’impossibilità di “far dire ad un parametro ciò che il parametro non è in condizioni di dire”¹¹. Questa variabilità conferma l’incertezza della “prova” scientifica; l’unica attendibilità che resta, oltre al riscontro dell’avvenuta morte¹² di M. S. C. Kercher, sembrerebbe essere

⁵ pag. 316 n°7/2009 Sent. Corte Assise.

⁶ pag. 107-108-109; 184 n°7/2009 Sent. Corte Assise.

⁷ pag. 114-134 n°7/2009 Sent. Corte Assise.

⁸ pag. 92 n°7/2009 Sent. Corte Appello.

⁹ pag. 119 n°7/2009 Sent. Corte Appello.

¹⁰ Pag. 155; 109 n°7/2009 Sent. Corte Appello.

¹¹ Pag. 119 n°7/2009 Sent. Corte Appello.

¹² Il problema della prova “regina” è un problema antico; in passato quando il mito e la poesia erano espressione di verità, la prova si risolveva spesso nell’interrogare i morti. Si veda Omero e il viaggio di Ulisse nell’Ade, libro XI dell’*Odissea*; Publio Virgilio Marone ed Enea guidato dalla Sibilla negli Inferi, libro VI dell’*Eneide*; Marco Anneo Lucano e l’interrogazione rivolta al soldato caduto in battaglia dalla negromante tessala Eritto, libro VI di *Pharsalia*; Dante Alighieri e il suo viaggio nell’Aldilà, *Commedia* e il film *Rashomon*, Giappone 1950, di Akira Kurosawa che si riferisce al passato dove il regista colloca una problematica che sentiva del suo tempo. Infatti nel film viene smontata l’attendibilità delle dichiarazioni rese dal samurai ucciso, che costituivano la prova “regina” del Giappone feudale (in cui è ambientato il film).

l'ora: “dalle 20 alle 30 ore prima del primo accertamento sul cadavere avvenuto alle 0:50 del 03/11/2007”!

Ogni perito, tecnico, consulente che rilasciasse dichiarazioni alla Corte di primo grado, confermava in base “criteri scientifici”, “buone pratiche”, metodi “accreditati dalla Comunità Scientifica Internazionale” il “*tot homines, quot sententiae*”¹³.

Le indagini effettuate dalla Polizia Scientifica sono state oggetto

¹³ pag. 316 n°7/2009 Sent. Corte Assise.

di aspre critiche tanto per procedura seguita (dai guanti che non venivano cambiati ad ogni reperto, gli stessi copri calzari usati per tutte le stanze, l'unico dischetto di carta bipula per i rigagnoli di sangue, lo smarrimento inspiegabile seguito dall'incredibile ritrovamento dopo 47 giorni del reperto n°165 "prova" cardine per l'imputazione di R. Sollecito¹⁴), quanto per la scelta degli esami scientifici effettuati.

La Dott.essa Stefanoni si è difesa asserendo di aver rispettato ad ogni modo le "istruzioni"¹⁵ dei kit della ditta produttrice della strumentazione per il rilievo del D.N.A. con il sistema Low copy number e che quella è una "ditta a livello internazionale in cui apparecchi sono i migliori sul mercato"¹⁶, dunque c'è da fidarsi!!!

La Prof.essa C. Vecchiotti, nominata a capo del Collegio Peritale dalla Corte d'Appello, riscontrava addirittura una manomissione, alterazione, distorsione dei risultati ottenuti e dei reperti da parte della Polizia Scientifica, già accusata¹⁷ di seguire un sistema sospetto-centrico.

Ad analoga caducazione sono state sottoposte le altre "prove" quali le impronte di piedi e di scarpe insanguinate e l'attività dei computer e dei cellulari¹⁸.

Per ciò che riguarda il vetro rotto della finestra della Romanelli si può "solo" dire che la balistica non è scienza esatta¹⁹.

¹⁴ pag. 319-320-321 n°7/2009 Sent. Corte Assise, pagg. 400 e ss., pag. 417 *ibidem*. pag. 72; 141 n°4/2011 C. A. A. Sent.

¹⁵ In vero anche questo le è stato contestato: non essersi attenuta scrupolosamente a tali istruzioni, pag. 227 n°7/2009 Sent. Corte Assise.

¹⁶ pag. 236 n°7/2009 Sent. Corte Assise.

¹⁷ Si vedano le dichiarazioni del prof. Tagliabracci consulente della difesa di Sollecito, pag. 256 n°7/2009 Sent. Corte Assise.

¹⁸ Si vedano rispettivamente le pagg. 321; 331; 334; 335; 342; 343; 344 n°7/2009 Sent. Corte Assise.

¹⁹ pag. 117-118 n°4/2011 C. A. A. Sent.

Nel seguire il “*quis iudicabit ?*” la Corte di primo grado qualificava Amanda Knox e Raffaele Sollecito “assassini”²⁰ riscontrando tutte le aporie e contraddizioni dell’atteggiamento poco consoni all’ambiente e alla situazione”²¹ di A. Knox (dalla storia della porta chiusa a chiave, dall’essersi allarmata o meno, alla telefonata e al fatto che ad ogni modo la Knox e Sollecito facessero uso di droga²² al rapporto non proprio limpido con M. Kercher²³) per non parlare dei salti, delle ruote delle capriole e della risa in Questura il giorno 3 novembre, nonché delle effusioni con R. Sollecito in quello stesso luogo in quella stessa circostanza²⁴. Il racconto di A. Knox lascia molti dubbi e perplessità, dato che appare assai poco verosimile oltre che incoerente e fantastico²⁵; al quale fa seguito la calunnia ai danni di un uomo, Patrick Lumumba, la cui innocenza è stata poi ampiamente dimostrata ma sempre “nero”²⁶ che, anzi, nei riguardi della Knox era sempre

²⁰ “secondo le aspettative degli assassini”, pag. 348 n°7/2009 Sent. Corte Assise.

²¹ , pag. 24 n°7/2009 Sent. Corte Assise, pagg. 77 e ss. *ibidem*, pag. 83-87, *ibid.* pagg. 385-386 *ibid.*, pagg. 344; 390 *ibid.*

²² Si veda la *quaestio* sui mozziconi, pagg. 209-390 n°7/2009 Sent. Corte Assise.

²³ La testimonianza di Natalie Hayword, pagg. 20-23 n°7/2009 Sent. Corte Assise.

²⁴ pag. 22 n°7/2009 Sent. Corte Assise.

²⁵ “congruità e coerenza logica” pag. 60 n°7/2009 Sent. Corte Assise.

²⁶ pag. 314 n°7/2009 Sent. Corte Assise, “nero per nero” pag. 57 *ibidem*.

stato benevolo e garbato, e la descrizione noir, scritta in inglese “*sponte sua*” e “*motu proprio*” da Amanda mentre veniva interrogata dagli agenti di Polizia sull’omicidio stesso, poi smentita. Ad ogni modo ben può essere qualificato sociopatico²⁷ il comportamento di una giovane adulta.

Su Raffaele Sollecito si sapeva che era stato messo sotto sorveglianza dagli educatori al Collegio maschile ONOASI poiché lo avevano sorpreso mentre vedeva filmati “hard dove c’erano scene di sesso con animali”²⁸, tanto che scelse di vivere per proprio conto in via Garibaldi, che era un giovane “taciturno, introverso” che portava sempre seco un affilatissimo coltello di cui era assai geloso²⁹, e che faceva uso di marijuana.

Le testimoni inquadrano un rapporto quasi asfissiante tra i due³⁰. Curatolo Antonio dichiara con certezza di averli visti a piazza Gramigna alle 23 del giorno 1/11/2007. Il direttore Quintavalle del Conad di aver visto la mattina dopo A. Knox che cercava prodotti detergenti nel suo negozio la mattina del 2/11/2007.

La Corte d’Assise condannava A. Knox alla pena di 26 anni di

²⁷ Alla voce sociopatia del *Dizionario di Psicologia*, a cura di Wilhem Arnold, Hans Jurgen Eysenk, Richard Meili, Edizioni Paoline s.r.l. 1986 Milano.

²⁸ Pag. 50 n°7/2009 Sent. Corte Assise.

²⁹ ...coltello che il padre consigliava al figlio di non portare con sé in quei giorni, come emerge da un’intercettazione telefonica, pag. 400 n°7/2009 Sent. Corte Assise.

³⁰ Secondo le testimonianze delle coinquiline, Filomena Romanelli e Laura Mezzetti, Amanda e Raffaele “erano continuamente abbracciati l’uno all’altra... Raffaele era particolarmente tenero, a me a volte sembrava quasi un po’ possessivo, a me perlomeno avrebbe dato fastidio, molto attaccato ad Amanda.”, pag. 52 n°7/2009 Sent. Corte Assise.

reclusione e R. Sollecito a 25 anni, nonché ciascuno al pagamento della spese processuali e di custodia in carcere; compensando aggravanti e attenuanti, "...ad entrambi concesse le circostanze attenuanti generiche equivalente alla residua aggravante..."³¹.

La Corte d'Appello segue il "*quis interpretabitur ?*", deferisce il giudizio ad un Collegio peritale nominato *ad hoc* al quale attribuisce il compito di valutare, vagliare, di decidere sull'attendibilità-scientificità delle c.d. prove tecnico-scientifiche raccolte; facendo di questo Collegio Peritale il fulcro della giurisdizione il responso del Collegio "è" la decisione giudiziaria.

Il Collegio fa cadere ogni attendibilità delle prove tecnico-scientifiche raccolte e delle argomentazioni dei periti e tecnici discusse fino a quel momento, in base a parametri³², più accreditati dalla Comunità Scientifica Internazionale in quel momento³³; così cadono tutte le altre prove, valutazioni e interpretazioni che avevano informato il giudizio di primo grado. Tutto assume una diversa valenza: il rapporto tra Amanda Knox e Raffaele Sollecito è spiegato dalla Corte con toni a parere di chi scrive da "Libro Cuore". Infatti nella sentenza si legge che Sollecito spegne il cellulare la notte d'amore con la sua Amanda perché "tutto il suo mondo era lì"³⁴. Accende il computer per ascoltare la musica alle 5 del mattino per non svegliare Amanda "dopo una notte romantica"³⁵. Il comportamento, qualificabile come sociopatico, di Amanda in Questura che ride, scherza, fa esercizi ginnici tra cui la ruota, scambia effusioni con Raffaele il giorno 3/11/'07 "è un

³¹ pag. 425-426 n°7/2009 Sent. Corte Assise.

³² Pag. 194 n°7/2009 Sent. Corte Assise, pag. 87 n°4/2011 C. A. A. Sent.

³³ Pagg.36-49 e oagg. 86 e ss., a proposito del *Collegium Pontificum* in Roma, Luigi Caporossi Colongesi, *Storia di Roma tra diritto e potere*, Il Mulino, Le vie della civiltà, Società editrice Il Mulino, Bologna, 2009.

³⁴ pagg. 127-128 n°4/2011 C. A. A. Sent.

³⁵ Interessante notare che i c.t. di Raffaele Sollecito avessero avanzato un'ipotesi differente, cioè di un file che si "scaricava" autonomamente, pag. 332 n°7/2009 Sent. Corte Assise.

modo per ritrovare la normalità”³⁶,
Amanda e Meredith divengono, così, amiche del cuore, nonostante le testimonianze
non affermino proprio questo³⁷.

Sempre nella sentenza della Corte d’Assise d’Appello si legge che le calunnie di

Amanda a carico di Patrick Lumumba sono giustificate dalle pressioni fatte dalla Polizia, che ne esce quasi inquisita³⁸, (mentre la professionalità della Dott.essa Stefanoni è a più battute colpita dal Collegio peritale), Rudi Guede³⁹, già condannato in primo grado con rito abbreviato e confermata la condanna a 16 anni, viene definito “sicuramente colpevole” a differenza di A. Knox e R. Sollecito⁴⁰. La stessa Corte d’Appello si rende conto che Rudi Guede non soggetto di quel giudizio, tuttavia non risparmia giudizi sulla persona qualificandolo come mancante di rispetto per gli altri, ladro, molestatore, che quasi certamente ha rotto lui il

³⁶ pag. 135 n°4/2011 C. A. A. Sent.

³⁷ Si veda la testimonianza di Robyn Carmel Butterworth “... la mia percezione del loro rapporto è che a volte Meredith si sentisse un po’ a disagio e che avesse a volte dei dubbi su Amanda...”, pagg. 20-23 n°7/2009 Sent. Corte Assise.

³⁸ pag. 30 n°4/2011 C. A. A. Sent.

³⁹ Le pagg. 27-28 n°4/2011 C. A. A. Sent assai divergono da pag. 167 n°7/2009 Sent. Corte Assise.

⁴⁰ pag. 28 n°4/2011 C. A. A. Sent.

vetro della finestra della Romanelli Filomena⁴¹, un individuo, insomma, per concludere il ragionamento fatto dalla Corte che ad ogni modo è meglio stia in carcere invece che in giro!

Il teste Curatolo Antonio viene appellato “barbone” che in quanto autodefinitosi “cristiano-anarchico” e “consumatore di droga”⁴² e “autore di qualche reato”⁴³ è considerato un idealista e perciò poco attendibile (*sic!*) oltre che un drogato⁴⁴.

La Romanelli Filomena è considerata più attendibile nelle prime dichiarazioni⁴⁵ e poco attendibile in seguito⁴⁶, il Quintavalle proprietario del negozio di generi alimentari è poco attendibile date le presunte pressioni di un apprendista giornalista affinché testimoniassse⁴⁷.

⁴¹ Si vedano le pagg. 121-122 n°4/2011 C. A. A. Sent.

⁴² “non allucinogene” come il Curatolo teneva a sottolineare, pag. 44 n°4/2011 C. A. A. Sent.

⁴³ Si vedano le pagg. 44 e ss. n°4/2011 C. A. A. Sent.

⁴⁴ Questo lascia perplessi anche in relazione al dettato dell’articolo 196 c.p.p..

⁴⁵ A proposito della finestra pagg. 39-41; 94 n°7/2009 Sent. Corte Assise, pag. 117 n°4/2011 C. A. A. Sent.

⁴⁶ Quanto sentenziato dalla Corte appare in contrasto con la teoria della c.d. “memoria progressiva”, si veda la Sent. 19 luglio, n°31523 della V Sezione Penale, Suprema corte di Cassazione, sulla testimonianza di M. C. Lipari “La Lipari rende, in particolare apprezzabile giustificazione del suo progressivo recupero mnemonico sollecitato sul piano emotivo e psicologico...”.

⁴⁷ pagg. 52;54 n°4/2011 C. A. A. Sent.

Questi sono i miracoli del ragionamento logico-deduttivo: cadute le premesse cadono le conseguenze.

Questo accade quando viene esclusa la verità dal ragionamento che si intende seguire.

E' vero che dal nuovo codice di procedura penale non vi è più a differenza del codice del 1930 la ricerca della verità, ma appare troppo affermare che sia stata esclusa dal processo: si vedano gli artt. 198 **obblighi del testimone** e 226 **conferimento dell'incarico** al perito da parte del giudice, del codice vigente.

Si può parlare di giurisdizione dove vi è una vera e propria *abdicationis* da parte della Corte d'Appello a favore del Collegio peritale?⁴⁸

Il Collegio peritale che ha tratto la sua legittimità dalla nomina da parte della Corte ha stabilito parametri decisionali autocratici, (nonostante facciano riferimento ai “parametri della Comunità Scientifica Internazionale più accreditati”), perché si ha l'impressione che tali parametri assurgano ad essere delle vere e proprie norme penali extralegali.

La decisione autocratica dei parametri (quali tra i tanti?) effettuata dal Collegio peritale, la valutazione della non conformità delle prove raccolte in relazione a quei parametri è esercizio di un potere decisorio. Se accettiamo che “In ogni decisione persino in quella di un tribunale che decide processualmente sussumendo in modo conforme alla fattispecie, c'è un elemento di pura decisione che non può essere derivato dal contenuto della norma”, che C. Schmitt chiamava “decisionismo”⁴⁹; figuriamoci quando non è

⁴⁸ pag. 73 e pag. 76 n° 4/2011 C.A.A. Sent.

⁴⁹ Carl Schmitt, pag. 75, paragrafo 3, Cap.I: la giurisdizione come custode della costituzione, *Il Custode della Costituzione*, a cura di Antonio Caracciolo, Giuffrè editore Milano 1981.

da un tribunale che viene tale decisione ma da un Collegio peritale che attua “la rimozione autoritaria del dubbio” *legibus solutus* e non in base alla legge⁵⁰, ma semmai “legalmente” per mezzo della legge⁵¹.

Tutto ciò è compatibile con lo Stato di Diritto? Ed in particolare con lo Stato di Diritto Costituzionale? E ancora i principi di stretta legalità, tassatività della norme penali sono salvi? Ed è salvo l'imperativo di uguaglianza e il principio di ragionevolezza dell'art. 3 della Costituzione italiana? Cosa ne resta del giusto processo ex art. 111 della Costituzione? E della soggezione dei giudici soltanto alla legge ex art 101 Cost.?

Se in base a (*rectius*: per mezzo di) parametri, buone pratiche, ciò che è accreditato dalla Comunità Scientifica Nazionale ed Internazionale in un dato momento storico, date determinate dottrine dominanti, si possa condannare o assolvere un uomo allora queste sono *in facto* norme penali capaci di dispiegare i propri effetti *apud iudicem*.

In una situazione così aleatoria in cui le c.d. prove scientifiche non sono mai certe bensì indiziarie⁵², perché si sa il metodo scientifico richiede la ripetibilità dell'esperimento cosa che soprattutto con il D.N.A. è assai difficile effettuare, ci ritroviamo di

⁵⁰ Carl Schmitt, pag. 205, paragrafo 13, Cap. II: L'elemento dello Stato borghese di diritto nella costituzione moderna, *Dottrina della Costituzione*, a cura di Antonio Caracciolo, Giuffrè Editore, Milano 1984.

⁵¹ Carl Schmitt, “... l'uguaglianza davanti alla legge è immanente al concetto di legge proprio dello Stato di diritto, cioè legge è solo ciò che contiene in se stesso per quanto possibile un'uguaglianza, ossia una norma generale.” Pag. 209, *ibidem*.

⁵² art 192 c.p.p. a proposito delle prove e degli indizi.

fronte ad un processo che si trasforma in “un’ordalia tecnica”⁵³, tanto più che i dati tecnici sono pseudo-scientifici⁵⁴, e ad un luogo ove il Diritto arretra.

Vna possibile soluzione a questo “cortocircuito” dello Stato di Diritto che appare divenire un mero e formale Stato di leggi surrettiziamente raggirabili, potrebbe essere il disciplinare con legge: indagini, procedure di repertazione della Polizia Scientifica, criteri e prassi; ciò che è ritenuto attendibile o meno, strumentazioni per effettuare l’attribuzione del D.N.A. vieppiù con il low copy number (dato che il punctum dolens è maggiormente il criteri dell’ascrittività del fatto preveduto dalla legge come reato ad un soggetto), nonché il vaglio da parte del legislatore di ciò che la Comunità Scientifica ritiene determinante e affidabile. E’ il caso di rammentare che nel c.p.p vigente vi è già un limite negativo alla raccolta del D.N.A. artt.188 e 244bis c.p.p. , si tratterebbe di porre altri limiti ed obblighi sulla procedura di repertazione, di normativizzare legislativamente tali buone pratiche, criteri, interpretazioni (*ut supra*) con la conseguenza delle guarentigie costituzionali cui è sottoposta la legge⁵⁵ e la possibilità di sottoposi-

⁵³ Non va dimenticato che è proprio dello Stato di Diritto l’astratta prevedibilità del risultato processuale, come faceva notare Gustavo Zagrebelsky.

⁵⁴ Non si deve confondere la scienza con la tecnica; “Possono distinguersi le prove di un reato in perfette ed imperfette. Chiamo perfette quelle che escludono la possibilità che un tale non sia reo, chiamo imperfette quelle che non la escludono...” pag.51, Cap. XIV: Indizi e forme di giudizi, e torniamo alle “quasi- prove, le semi-prove” pag.83, Cap. XXXI: Delitti di prova difficile; di Cesare Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, Letteratura e vita civile, I Classici del pensiero Italiano, Cesare Beccaria, Edizione speciale per la Biblioteca Treccani S.p.a. e Il Sole 24 ORE, 2006. Veniamo ai mille spilli che, sicuramente, non fanno una spada, “ma che se avvelenati sono più pericolosi di qualsivoglia spada”, come ha fatto presente il Prof.Alfredo Gaito durante una lezione del corso di Diritto processuale penale, anno.2012.

⁵⁵ Artt. 3; 23; 27; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 87; 101; 111; 134; 136; 137 Cost. It

zione e controllo da parte della Corte Costituzionale.

Vi sarebbe, poi, un'ulteriore possibilità : rendere affette da nullità assoluta le indagini svolte dalla Polizia Scientifica *contra legem* e si potrebbe dischiudere la via per un (ulteriore) ricorso per Cassazione, nonché la possibilità di revisione⁵⁶. Parametri e criteri che non avrebbero portato più ad una condanna equivalgono ad una *abolitio criminis in facto* e “*ubi vel lege vel consuetudine poena limitatur, ibi vero maioris poenae inflictio iniqua est*” a dirla con T. Hobbes⁵⁷, e si eviterebbe il paradossale risultato che in base ad analoghe “prove” ma a distanza di anni ci sia chi accusato e condannato stia scontando la pena a seguito di una sentenza irrevocabile di condanna pronunciata in forza di parametri, buone pratiche, criteri “scientifici” ritenuti non più probanti e dunque insufficienti a portare a una condanna “al di là di ogni ragionevole dubbio”⁵⁸. Disciplinare per legge quanto sopra condurrebbe necessariamente

⁵⁶ L'applicazione dello *ius superveniens in melius* ex art 619 c.p.p., pag 815, Cap.XX, il ricorso per Cassazione, di Alfredo Gaito da *Procedura Penale*, O.Dominioni, P.Corso, A. Gaito, G. Spangher, G. Dean, G. Caruti, O. Mazza, II edizione, G.Giappichelli Editore-Torino 2012... e la possibilità di revisione ex artt. 629-630 c.p.p., Giovanni Dean, op. cit.

⁵⁷ Thomas Hobbes, *Leviatano*, pag.473, Cap. XXVII, Crimini, giustificazioni, attenuanti, a cura di Raffaella Santi, con testo inglese (1651) e latino (1668), Bompiani, Il pensiero occidentale, 2001 R.C.S. Libri S.p.a., Milano, I edizione Bompiani novembre 2001, II edizione Bompiani novembre 2004.

⁵⁸ Art 533 Condanna dell'imputato “Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza” c.p.p.

alla “laicizzazione” di quella che è stata materia, oggetto e appannaggio del “*Collegium Pontificum*” anche se nominato *ad hoc*⁵⁹ ex art.507 c.p.p. , dei rendere essoterico e dunque astrattamente prevedibile, come è proprio della legge, oltre che generale e astratto ciò che è decisivo nel processo: cioè il passaggio dal camice alla toga⁶⁰, dato che “ *ubi lex non est peccatum non est... cessantibus legibus civilibus cessant crimina*”⁶¹.

⁵⁹ Le *XII Tabularum* 451-450 a.C., furono frutto della vittoria dei plebei a seguito di aspre lotte contro la prerogativa dei patrizi da cui era formato il *Collegium Pontificum* di conoscere e interpretare il diritto, infatti la “rivoluzionarietà” di tale consolidazione e redazione non consiste tanto in norme contenenti un *favor plebis*, ma proprio nel fatto di essere conoscibili a tutti e dunque pubbliche; successivamente (304 a.C.) Gneo Flavio che rese pubblici anche i criteri di interpretazione e il pontefice Tiberio Coruncanio , (primo pontefice plebeo), che parificò i due ordini; perfezionarono, così, la laicizzazione della giurisprudenza romana. Luigi Capogrossi Colognesi pag 162; 170 *op. cit.* Indro Montanelli, pag . 87-88, Cap. decimo: gli dei, *Storia di Roma*, edizione speciale per il Corriere della Sera pubblicata su licenza di R.C.S. Libri S.p.a. Milano, 2004.

⁶⁰ come è espresso nel *Compendio di Medicina Legale*, di L.Macchiarelli, P. Arbarello, G. Cave Bondi, N. M. Di Luca, T. Feola, II Edizione, Edizioni Minerva Medica, Torino, 2008, il giudice è *peritus peritorum*

⁶¹ Thomas Hobbes, *Leviatano* pag.477, Cap. XXVII, *op. cit.*